

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CFAS 2023/2024

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 22/ 22-23 cfas, tenutasi in Roma in data 10.11.2023, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Mario Assennato (Componente Istruttore), Dott. Dario Simeoli (Componente).

PREMESSO

- che in data 23 maggio 2023, il calciatore Marco Verratti (05/11/1992) depositava, a mezzo di posta raccomandata, presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi, un esposto nei confronti dell'agente sportivo Donato Di Campli;

VERIFICATO

- che la predetta notizia è pervenuta nelle forme previste dall'art. 25 comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, la già menzionata notizia è stata iscritta nel Registro delle notizie di illecito al n.22/22-23 con oggetto «*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Donato Di Campli il quale avrebbe reso pubblicamente dichiarazioni lesive nei confronti del calciatore Marco Verratti, violando i doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, riservatezza e fedeltà*»;
- che, in data 7 agosto 2023, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prof. Avv. Francesco Cardarelli, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi FIGC, alla formazione del Collegio nominando se stesso (con

funzioni di Presidente del collegio) – l’Avv. Mario Assennato (con funzioni di istruttore), il Dott. Dario Simeoli (componente) e alla fissazione della riunione preliminare relativa al procedimento n. 22/22-23 Cfas per la data del 22 settembre 2023 alle ore 14.00 in modalità telematica;

- che, in data 22 agosto 2023, l’agente sportivo Donato Di Campli depositava tempestivamente, per il tramite del proprio legale Avv. Anna Cerbara, memoria di costituzione contenente le proprie difese;
- che, all’esito della riunione preliminare svoltasi in modalità telematica, il 22 settembre 2023, vista la relazione presentata dal componente istruttore Avv. Mario Assennato, la Commissione, in data 25 settembre 2023, ha formulato un provvedimento di incolpazione nei confronti del sig. Donato Di Campli per *«violazione dei doveri di riservatezza, correttezza, lealtà e decoro di cui agli artt. 8, 10 e 11 del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi FIGC, nonché dell’art. 15, comma 2 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi e art. 6 del Codice di Condotta professionale Agenti Sportivi FIGC per avere, nel corso di un’intervista televisiva del 14.11.2022, riprodotto pubblicamente i contenuti audio e video di una corrispondenza privata e confidenziale intercorsa con il calciatore (in precedenza suo cliente) Marco Verratti, dai contenuti idonei a causare conseguenze pregiudizievoli per il calciatore, oltreché potenzialmente idonei a danneggiare l’immagine professionale del calciatore all’interno del club presso cui lo stesso risultava all’epoca tesserato»*;
- che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, il Presidente ha provveduto alla fissazione, per la data del 10 novembre 2023, dell’udienza di discussione in modalità telematica, con avviso alla parte della facoltà di comparire e presentare memorie entro 10 giorni dalla data della già menzionata udienza;
- che, avvenuta la citata comunicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, in data 31 ottobre 2023 l’agente Donato Di Campli, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Cerbara, ha trasmesso atto di costituzione ex art. 26, comma 3 lettera b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, con il quale ha contestato l’incolpazione chiedendo, in via preliminare, il proscioglimento pieno dell’incolpato o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima della censura;
- che, in data 10 novembre 2023 si è svolta, in modalità telematica, l’udienza di discussione relativa al procedimento n.22/22-23 alla quale era presente l’Avv. Anna Cerbara che, ribadendo

quanto già esposto nella memoria difensiva in atti, ha confermato l'estraneità ai fatti contestati del proprio assistito chiedendone il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima della censura invocando la sussistenza di circostanze attenuanti;

- che, al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO

- che il procedimento disciplinare in esame viene deciso attraverso l'esame complessivo delle risultanze documentali agli atti e specificatamente:

- 1) esposto datato 19 aprile 2023 con segnalazione di illecito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, riservatezza e fedeltà; con il quale il Sig. Marco Verratti deduceva che in data 14.11.2022, nel corso del programma televisivo "Report" veniva trasmesso un servizio nel corso del quale interveniva l'agente sportivo Avv. Di Donato Di Campli il quale avrebbe reso dichiarazioni lesive nei confronti del suo ex assistito Marco Verratti e della proprietà della squadra di calcio Paris Saint Germain con cui era tesserato.

Nel corso di tale intervista, secondo la ricostruzione dell'esponente, il Di Campli accusava la proprietà qatariota del Club parigino di tenere il sig. Verratti prigioniero della società, di minacciare il calciatore di metterlo fuori rosa sino ad indurlo ad affidarsi ad altro Agente Sportivo, il tutto per impedire il suo trasferimento al Futbol Club Barcellona. L'Avv. Di Campli, oltre a rendere tali dichiarazioni, nel corso dell'intervista riproduceva il contenuto di un audio messaggio inviatogli all'epoca dal sig. Verratti in cui lo stesso si lamentava per le conseguenze pregiudizievoli che aveva subito a causa di tali dichiarazioni da parte dei Dirigenti e i tecnici del Paris Saint Germain.

Dal punto vista documentale, oltre alla registrazione dell'intervista, il Verratti allegava nell'esposto anche alcune interviste giornalistiche rese dal Di Campli sempre con riferimento alle dinamiche di potere della proprietà del Club parigino che avrebbe impedito, già nel 2017, la sua cessione al Futbol Club Barcellona.

- 2) Memoria difensiva del sig. Donati Di Campli a seguito della comunicazione di avvio di procedimento disciplinare, con la quale, confermando il contenuto dell'intervista agli atti dell'esposto, deduceva di aver solo reagito alle accuse mosse ingiustamente nei suoi

confronti dal Verratti culminate con la revoca del mandato, animato dalla volontà di voler dimostrare la propria correttezza professionale, al solo fine di tutelare la sua immagine e reputazione professionale.

Il Sig. Di Campli evidenziava, quale esimente o quantomeno attenuante, di aver reso dichiarazioni vere in cui avrebbe riferito circostanze realmente accadute, ovvero la volontà comunicatagli dal calciatore di lasciare il club di appartenenza (Paris Saint Germain), il quale aveva subito forti pressioni e minacce che lo avevano poi indotto a rifiutare il trasferimento e a cambiare agente sportivo.

- 3) Memoria difensiva del 31 ottobre 2023 a seguito del provvedimento di incolpazione depositata via PEC dall'Avv. Anna Cerbara con la quale l'incolpato ribadiva tutte le argomentazioni difensive già formulate nella precedente memoria del 22 agosto 2023 contestando gli addebiti e chiedendo il proscioglimento o in subordine l'applicazione della sanzione minima della censura preso atto dell'esistenza di circostanze attenuanti.

RITENUTO CHE

- L'esposto proposto dal sig. Verratti è supportato da riscontri documentali dai quali è possibile accertare agevolmente che l'Avv. Di Campli, nel corso dell'intervista del 14 novembre 2022, durante il programma "*Report*", ha reso dichiarazioni denigratorie nei confronti della proprietà e dei dirigenti del Paris Saint Germain.
- È verosimile ritenere che le dichiarazioni rese dal Di Campli e la pubblicazione di messaggi confidenziali inviati da Verratti alla società parigina, possano aver causato al calciatore un grave imbarazzo con la società e con gli stessi calciatori, considerato il suo status di tesserato del Club.
- Le memorie difensive prodotte dall'incolpato confermano che lo stesso abbia reso pubblicamente dichiarazioni lesive nei confronti del calciatore Marco Verratti nel corso del programma televisivo "*Report*" e abbia diffuso messaggi confidenziali.
- Il Di Campli, si limita a sostenere che il suo comportamento negligente- incontestabile in quanto documentale- sia stato provocato dalla condotta dal Verratti il quale, con la revoca del mandato a seguito di alcune dichiarazioni che sconfessavano quelle del suo agente, avrebbe causato un grave danno alla sua professionalità e alla sua immagine, e pertanto le difese dell'incolpato

contengono argomentazioni ed eccezioni volte solo ad evidenziare il carattere “reattivo” della sua condotta e l’esistenza, nel caso in esame, di generiche circostanze attenuanti.

- L’art. 6 del Codice di Condotta Professionale prevede espressamente che il dovere di riservatezza nei confronti del cliente va osservato anche quando il mandato sia adempiuto, scaduto, risolto anticipatamente o non accettato.
- L’art. 8, comma 2, del citato Regolamento Disciplinare, impone all’agente di mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all’incarico ricevuto.
- L’art 10 del medesimo regolamento, obbliga l’agente, nel rispetto del dovere di trasparenza, verità e correttezza, a non divulgare informazioni equivoche, denigratorie, suggestive, estranee all’attività professionale.
- L’art. 11, comma 3 del regolamento disciplinare, infine, chiarisce che nei rapporti con i mezzi di informazione, l’agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e non può fornire informazioni riguardanti il cliente senza il suo consenso.
- La condotta negligente del Di Campli, non va valutata solo con riferimento alle dichiarazioni rese durante l’intervista del 14 novembre 2022 – che di fatto ribadiscono quanto già dichiarato nel 2017 - ma anche e soprattutto con riferimento alla divulgazione di messaggi privati del sig. Verratti nel corso dell’intervista televisiva mediante riproduzione audio e video sullo schermo del contenuto dei messaggi.
- Nel caso di specie, pertanto, appare violato anche il dovere di lealtà, correttezza e decoro di cui all’art. 15 del comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC.
- Si rende opportuno segnalare che i messaggi sono stati resi pubblici quando il sig. Verratti era ancora un giocatore tesserato con il Paris Saint Germain e, pertanto, erano potenzialmente idonei a danneggiare gravemente l’immagine professionale del calciatore all’interno del club parigino.
- La tesi difensiva del Di Campli è priva di reali argomentazioni e non ha alcuna rilevanza nel presente procedimento, la cui indagine è volta unicamente ad accertare se l’agente sportivo abbia violato o meno le norme di condotta previste dai regolamenti federali.

- Le tesi difensive del Sig. Di Campli non sono neanche idonee a configurarsi quali circostanze attenuanti nel presente procedimento.
- Risulta evidente e documentalmente provato che l'agente Di Campli abbia violato l'obbligo di riservatezza delle informazioni con il cliente alla luce del combinato disposto delle norme disciplinari sopra riportate, non potendo neanche invocare come scriminante l'intervenuta risoluzione anticipata del mandato giusta quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Codice di Condotta Professionale.
- Nell'ipotesi di violazioni disciplinari non riconducibili alle ipotesi tipizzate nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC le sanzioni disciplinari da applicarsi sono: censura, sanzione pecuniaria e sospensione.
- Con riferimento alle violazioni disciplinari della normativa federale sopra richiamata, considerata la condotta emersa, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, il Collegio ritiene congrua, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 10 novembre 2023, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di infliggere al Sig. Donato Di Campli, nato a Lanciano l'8 maggio 1966, la sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 (*quattromila*).

Il Componente Istruttore
Avv. Mario Assennato

Il Presidente
Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Pubblicato in Roma il 30 novembre 2023